

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1989

che modifica la direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi

(89/678/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la popolazione e l'ambiente sono costantemente esposti a nuovi rischi causati dall'uso di prodotti chimici; che, quando vengono constatati danni e soprattutto quando si osservano casi che presentano gravi ripercussioni per la salute delle persone, è indispensabile un intervento immediato affinché l'immissione sul mercato e l'uso di determinate sostanze e preparati pericolosi siano vietati o limitati a livello comunitario;

considerando che la direttiva 76/769/CEE ⁽⁴⁾ non prevede, nella sua attuale formulazione, che la Commissione, assistita da un comitato, possa precedere ad adeguamenti al progresso tecnico degli allegati e che pertanto ciascuno di questi adeguamenti deve essere oggetto di una decisione del Consiglio;

considerando che il progresso della tecnica rende necessario un rapido adeguamento delle prescrizioni contenute nell'allegato della direttiva 76/769/CEE; che è opportuno, per facilitare l'attuazione delle misure necessarie a tal fine, istituire una procedura che preveda una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione; che è opportuno prevederla nell'ambito di un comitato affinché questi adeguamenti vengano adottati conformemente alla procedura prevista all'articolo 21 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative rela-

tive alla classificazione, all'emballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/490/CEE ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nella direttiva 76/769/CEE è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 2 bis

Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati al progresso tecnico, per quanto riguarda le sostanze e i preparati pericolosi già inclusi nella direttiva, vengono adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 21 della direttiva 67/548/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/490/CEE ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 259 del 19. 9. 1988, pag. 1.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. CRESSON

⁽¹⁾ GU n. C 117 del 4. 5. 1988, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. C 262 del 10. 10. 1988, pag. 84 e GU n. C 291 del 20. 11. 1989, pag. 55.

⁽³⁾ GU n. C 377 del 12. 12. 1988, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201.

⁽⁵⁾ GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 259 del 19. 9. 1988, pag. 1.